

C.m. 203/16

LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE

COMPOSTA DA

Dott. Vito Ivan Marino Presidente

Dott. Filippo Picone Consigliere

Dott. Emma De Giacomo Consigliere

Riunita in Camera di Consiglio ha emesso il seguente

DECRETO

Nei proc.ti n.. 767 e 815/2015 promossi

DA

srl

rapp. e difesa avv.

IL spa

CASO.it
rapp. e difesa avv.
reclamanti

CONTRO

Fallimento spa rapp. e difeso avv.

reclamato

Banca scpa

rapp. e difesa avv.

interveniente

premesso che tanto la - con ricorso del 10/4/2015 - che

la con ricorso del 16/4/2015 - hanno proposto reclamo avverso il

decreto del 12-19/3/2015 con il quale il Tribunale di Agrigento

dichiarava inammissibile l'opposizione proposta dalla Banca

e omologava il concordato proposto dalla (con

esclusione di ogni efficacia della cessione del contratto tra e

f

... a determinate condizioni e disponendo: a) la cessione a
di tutti i diritti di pertinenza della massa per la cui tutela siano
pendenti o in procinto di essere avviate azioni giudiziarie e gli effetti delle
sentenze pronunziate e dei diritti ivi riconosciuti; b) la disponibilità liquida
presente nel conto corrente intestato alla Curatela; c) ogni diritto, ragione
di credito e/o rapporto suscettibile di valutazione economica esistente nel
patrimonio del fallimento, condizionandone l'efficacia all'integrale
esecuzione degli obblighi assunti;

Secondo la ... il nuovo concordato fallimentare aveva natura privatistica
e si perfezionava con l'approvazione dei creditori: l'omologazione
rappresentava una mera condicio juris di efficacia, nel senso che il
Tribunale doveva verificare unicamente la regolarità formale e giuridica.
Di conseguenza, l'accordo poteva essere ~~essere~~ ceduto a terzi.

Del resto, anche prima della riforma, era ritenuto ammissibile il
mutamento soggettivo dell'assuntore che non poteva ritenersi migliorativo
né peggiorativo sino all'approvazione da parte dei creditori; il limite per la
modifica della proposta era individuato dall'art. 130 LF.

La reclamante sosteneva inoltre non esservi coincidenza tra la proposta
e l'omologa: la ... aveva chiesto che la clausola di postergazione fosse
riferita a tutti gli attivi del fallimento e non solo alla liquidità di cassa,
mentre il Tribunale aveva disposto il trasferimento di tutte le attività con
effetto differito alla data di definitività del decreto emesso dal GD ex art.
136 LF: quindi, aveva pronunziato ultrapetita.

Anche ... lamenta che il decreto ha disposto condizioni di cessione
dell'attivo diverse da quelle proposte e non ha ritenuto possibile la

cessione a terzi, previa individuazione del nuovo assuntore e approvazione da parte dei creditori.

Si è costituita Banca chiedendo il rigetto di qualsiasi concordato; si costituiva il Fallimento di spa contestando i reclami e chiedendone il rigetto;

letti gli atti;

sentite le parti ed il relatore;

sciogliendo la riserva del 18/12/2015;

In data 18/3/2014 la presentava domanda di concordato che otteneva il parere positivo del Curatore, del Comitato dei Creditori e la votazione favorevole della maggioranza dei creditori; con successivo ricorso del 2/7/2014 la aveva chiesto l'omologazione; interveniva opposizione della Banca

In data 7/1/2015 la stipulava con la srl un contratto avente per oggetto la cessione della proposta di concordato fallimentare in questione: quindi, la proponente intendeva sostituire a sé altro proponente.

La presentava memoria con la quale chiedeva l'omologazione del concordato ceduto; all'udienza del 15/1/2015 il Curatore esprimeva il dissenso.

La con note finali aveva precisato che tra le condizioni vi era la totale postergazione della cessione delle attività e delle azioni in favore dell'assuntore, subordinata all'integrale adempimento degli obblighi concordatari.

La Curatela aveva insistito perché l'omologazione avvenisse in capo a

Al contrario di quanto sostenuto, il concordato fallimentare ha natura pubblicistica in quanto valorizza aspetti di interesse generale alla composizione del dissesto: gli effetti del concordato non derivano dalla convenzione fra le parti a contenuto remissorio o liberatorio, ma dalla legge che attribuisce alla omologazione l'effetto di sovrapporsi agli accordi fra le parti che ne costituiscono solo il presupposto e che in esso sono trasfusi e rimangono assorbiti.

La proposta di concordato non è assimilabile alla proposta contrattuale, tanto è vero che va trasfusa in un atto giudiziale ed è sottoposta al vaglio degli organi fallimentari: alla stessa non possono quindi applicarsi le norme del codice civile.

Pertanto, correttamente il Tribunale – ritenuto distinto il concordato fallimentare dal contratto – ha escluso l'applicabilità allo stesso della cessione di cui all'art. 1406 CC, con la conseguenza che il contratto di cessione del 7/1/2015 non era opponibile alla massa dei creditori che aveva già espresso il consenso alla proposta della

L'art. 130 LF stabilisce che la proposta di concordato diviene efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'art. 129 LF: quindi, da tale norma si ricava che la proposta può essere revocata sino a che il decreto di omologazione non sia divenuto definitivo.

Quindi, non può condividersi la tesi del Tribunale secondo la quale la revoca non sarebbe stata più possibile dopo il deposito dell'istanza di omologazione.

Neppure può sostenersi che la _____ non abbia revocato.

Difatti, le modifiche della proposta di concordato possono avvenire solo sino a quando non siano avvenute le comunicazioni ai creditori di cui all'art. 126 LF: quelle intervenute successivamente vanno intese quale revoca, con la conseguenza che il procedimento deve rifarsi ex novo.

Quindi, nel caso che ci occupa, la modifica del soggetto proponente (da a) è stata effettuata dopo l'inizio della fase di omologazione, con la conseguenza che va ritenuta revoca della proposta concordataria da parte della e che la proposta concordataria a nome della srl va risottoposta ex novo alla procedura di cui agli artt. 124 e ss LF.

Pertanto, il Tribunale non poteva omologare il concordato in capo a che, di fatto, vi aveva rinunciato.

Conseguentemente, il provvedimento impugnato va revocato, dovendosi riprocedere ad un nuovo esame della proposta concordataria a nome srl.

Il motivo di reclamo attinente una pretesa difformità tra la proposta e il decreto di omologa resta assorbito dalla revoca dello stesso, così come la reiterazione dell'opposizione da parte di Banca

In considerazione della novità delle questioni trattate e dei non facili problemi interpretativi correlati, le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti

P.Q.M.

Revoca il decreto emesso il 12/3-19/3/2015 con il quale il Tribunale di Agrigento ha omologato il concordato fallimentare proposto da spa nella procedura n.1935 relativa al fallimento della spa, disponendo che la proposta concordataria a nome della srl sia

sottoposta ex novo alla procedura ex artt. 124 e ss LF; dichiara
compensate fra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Così deciso in Palermo, 18/12/2015

IL CONS.EST.

Emma de Giacomo



IL PRESIDENTE



Depositato nella cancelleria
della Corte di Appello di Palermo
oggi 18 GEN 2016

IL CASO.it
Il Funzionario Giudiziario
Petrotta Giuseppina
Petrotta